

### XII LEGISLATURA 14^ Seduta Venerdì 29 luglio 2022

Deliberazione n. 102 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Disciplina dei Marina Resort.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Il Presidente pone in votazione, separatamente, i cinque articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 2 agosto 2022

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 102 del 29 luglio 2022

#### XII LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

#### DISCIPLINA DEI MARINA RESORT

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2022.

Reggio Calabria, 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE (Filippo Mancuso)



#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I trasporti marittimi costituiscono per la Calabria il naturale sbocco di molte attività commerciali (merci e passeggeri), mentre la caratteristica peninsulare e la naturale propensione verso il mare, associate a interessi territoriali commerciali e/o turistici, hanno indotto nel tempo ad avviare a realizzazione infrastrutture portuali lungo il litorale, invero inadeguate sotto l'aspetto sia delle configurazioni (opere foranee non sempre definite planimetricamente e strutturalmente) sia delle disponibilità di accosti sicuri e di attrezzature adeguate. Il sistema portuale calabrese è costituito da una serie di porti/approdi di diverse dimensioni e funzioni, distribuiti lungo i circa 740 km di costa della regione, parte lungo il versante tirrenico e parte lungo quello jonico. I porti di rilievo sono tuttavia solo sei: Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Crotone e Corigliano. Il nodo portuale di maggior rilevanza è quello di Gioia Tauro, primo porto italiano nelle attività di transhipment di merci containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo.

Fanno inoltre parte del sistema portuale calabrese: i porti di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria, di fondamentale importanza per i collegamenti con la Sicilia, con servizi di traghettamento sia di passeggeri che di veicoli commerciali; i porti commerciali di Vibo Valentia, Crotone Porto Nuovo e Corigliano; una serie di porti a prevalente funzione turistica (Tropea, Crotone Porto Vecchio, Roccella Jonica, Cetraro, Cirò Marina, Gallipari, Belvedere Marittimo, Amantea, Marina Laghi di Sibari, Diamante, Scilla, Le Castella, Bagnara C., Pizzo) per un totale di oltre 5.300 posti barca.

In particolare, per quanto attiene alla funzione turistica da una prima valutazione dell'offerta disponibile nel territorio calabrese necessita di un potenziamento in termini di: numero di punti di approdo sicuro e permanente lungo il perimetro costiero; elevata residualità degli spazi per il turismo che, allo stato attuale, sono ricavati in porti che hanno una destinazione prevalente diversa; scarsa dotazione di attrezzature di supporto alla nautica da diporto e di posti barca a terra.

La presente legge ha lo scopo di recepire quanto previsto dalla normativa statale articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva, i "Marina Resort", al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica e individuare, pertanto, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta. Il riconoscimento dei Marina Resort come strutture turistico-ricettive nella legislazione regionale consentirà alle stesse di beneficiare dell'aliquota ridotta al 10% per i servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per sosta e pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, in relazione all'affitto giornaliero e stagionale.

Una norma, pertanto, utile in termini economici e di attrattività sia per i diportisti sia per le località interessate dai Marina Resort.



Negli ultimi decenni le attività turistico-ricreative e quelle diportistiche hanno assunto un peso sempre maggiore fino a diventare una delle componenti fondamentali dell'intero comparto turistico di tutte le zone costiere dei paesi del Mediterraneo, in ciò favoriti dall'aumento generalizzato del tenore di vita, dal progressivo miglioramento delle condizioni di mobilità, dalla presenza di forti attrattive culturali e archeologiche e dalle condizioni climatiche favorevoli. Ad una domanda reale e potenziale sempre più crescente che proviene dal mercato allargato del bacino del Mediterraneo, con la presente legge la Calabria si pone in linea con gli orientamenti tesi a sviluppare la filiera turistica della nautica da diporto.

Il riconoscimento e la realizzazione di nuovi "Marina", specialmente se ubicati in zone turistiche particolarmente vocate, contribuiranno senza dubbio ad incrementare lo sviluppo economico ed occupazionale del sistema portuale a servizio del diporto nautico, alla valorizzazione turistica e culturale dei territori interessati, e porrà le basi per la messa a regime di un sistema di "servizi al diporto nautico".

Con l'approvazione della presente legge, inoltre, ci si attende anche un effetto indotto costituito dal trascinamento del sistema portuale complessivo verso un miglioramento generale dell'offerta al diporto, per quantità e qualità dei servizi, attese le ampie potenzialità di sviluppo che la portualità potrebbe avere in Calabria; potenzialità sinora inespresse che richiedono una politica di valorizzazione integrata che miri, oltre alla riqualificazione e al potenziamento, anche la creazione di nuove infrastrutture, allo sviluppo delle professionalità necessarie e, conseguentemente, ad una gestione manageriale adeguata. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il riconoscimento dei Marina Resort come strutture ricettive rientra tra le azioni da intraprendere per dotare il sistema nautico di servizi adeguati ai diportisti, nell'ottica di creare un sistema basato sul connubio mare-terra, dove il porto diventa "porta di accesso al territorio" e, pertanto, elemento indispensabile ai fini dello sviluppo e della modernizzazione della regione.

Ad integrazione di quanto sopra indicato la presente legge potrà, inoltre, essere utile a:

- sviluppare i porti turistici regionali con elevate potenzialità di inserimento in circuiti ed itinerari turistici nel bacino del Mediterraneo, nel comparto crocieristico e della nautica da diporto;
- favorire la localizzazione e lo sviluppo di attività innovative nell'ambito portuale e nel contesto di riferimento, anche attraverso forme d'integrazione tra settori diversi (turismo-pescaescursionismo, turismo-cultura, turismoproduttivo, pesca tradizionale, sport nautici e subacquei, ecc.);
- creare una rete di comunicazione promozionale turistica e di servizio (marketing territoriale), continua ed aggiornata, per la promozione/fruizione dei porti turistici calabresi, da integrare e coordinare con iniziative simili in atto a livello regionale e locale;



 favorire e attivare, anche per il turismo nautico, tutte le attività tipiche di valorizzazione e promozione turistica, sia nel costruendo Hub digitale turistico-piattaforma nazionale prevista nel PNRR.

#### **RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**

La presente legge equipara i Marina Resort alle strutture recettive all'aria aperta e ne disciplina le attività demandandone classificazione e funzionamento ad un successivo regolamento attuativo da approvare con apposita deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014 ha previsto la riconducibilità dei Marina Resort nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta, con applicazione limitata fino al 31 dicembre 2014. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) e l'articolo 1, comma 365, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) ne hanno successivamente permesso l'applicabilità sino alle modifiche normative da ultimo intervenute, stabilendo che, dal 1° gennaio 2016, "le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta".

Con il D.M. 6 luglio 2016, a decorrere dal 17 agosto 2016, sono stati definiti i nuovi requisiti minimi che i Marina Resort devono possedere per essere considerati "strutture ricettive all'aria aperta". Tali strutture, in particolare, devono essere:

- idonee ed attrezzate a consentire l'ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette
- essere dotate di specifici impianti, servizi e attrezzature.

Il comma 10-bis dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104/2020 ha ulteriormente modificato la definizione di Marina Resort, prevedendo che la sosta e il pernottamento non è più consentito, in via generale, ai turisti, ma ai soli "diportisti" e escludendo esplicitamente "i servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

Da ultimo, l'articolo 1, comma 598, della legge 13 ottobre 2020, n. 178, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ha soppresso le parole "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento", introdotta dal citato decreto-legge n. 104/2020.

L'attuale formulazione dell'articolo 32, comma 1, del d.l. n. 133/2014 è quindi la seguente: "Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta".

La Regione Calabria, dunque, con la presente legge, recepisce una norma già esistente e prevista dallo Stato sulla base di quanto indicato nell'articolo 32, comma 1, del D.L. n. 133/2014, nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nell'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia il riconoscimento dei Marina Resort alla stregua di strutture ricettive all'aria aperta. Per le ragioni sopra indicate, la presente legge è una norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale, in quanto i requisiti minimi per il riconoscimento dei Marina resort sono già individuati, come specificato, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2016, attuativo dell'articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014.

#### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad orientare l'agire dei soggetti pubblici e privati per la disciplina dei Marina resort.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Oneri finanziari – elementi e criteri	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo indica la natura dei Marina Resort. Trattasi di enunciazioni di carattere generale e ordinamentale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	0,00€
2	L'art. 2 disciplina gli adempimenti amministrativi relativi all'attività dei Marina Resort e indica la classificazione delle strutture ricettive.  Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	<i>II</i>	//	0,00€



3	L'articolo 3 indica una norma transitoria, che ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.	//	//	0,00€
4	L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	0,00€
5	L'articolo 5 indica che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.	//	//	0,00€

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)

# Art. 1 (Marina Resort)

1. La presente legge disciplina l'attività dei Marina Resort, strutture ricettive all'aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti, la cui definizione e la cui modalità di determinazione dei requisiti sono previste dall'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

# Art. 2 (Adempimenti amministrativi e classificazione)

- 1. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n.147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
- 2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.
- 3. La Giunta regionale con regolamento definisce i requisiti utili alla classificazione e necessari per l'avvio dell'attività.

# Art. 3 (Norma transitoria)

1. Al fine di introdurre con gradualità l'obbligo di classificazione delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la classificazione diviene obbligatoria a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione.

### Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



## Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.